

SNODO VIII

*Approfondimenti documentari***1. Le rivendicazioni imperiali e i diritti delle città**

Fonti: *Leggi e costituzioni imperiali*.

Se si leggono in sequenza i documenti si potrà cogliere il mutato atteggiamento dell'imperatore Federico Barbarossa tra la fase iniziale del confronto con le città italiane e il suo epilogo. Nel 1158 nell'assemblea di Roncaglia egli rivendicò senza concessioni la pienezza dei propri diritti e proibì la formazione di leghe tra le città. Nel 1183 a Costanza, pur nella forma di una benigna concessione del sovrano, egli fu costretto a riconoscere molte prerogative e il diritto a unirsi in leghe alle città che gli si erano opposte con vigore nei venticinque anni intercorsi. Da quel momento le città poterono legittimamente esercitare le proprie consuetudini, darsi propri magistrati, amministrare la giustizia e la fiscalità, etc.

Costituzione sulle regalie [1158]

«[Io Federico imperatore dichiaro che] le regalie sono da considerarsi quelle qui di seguito elencate: le arimannie [tasse dovute al signore], le vie pubbliche, i fiumi navigabili e quelli dai quali derivano canali navigabili, i porti, i tributi che si percepiscono sulle rive dei fiumi, le esazioni che comunemente si chiamano telonei, le monete, i compendi delle multe e delle pene, i beni vacanti e quelli che per legge vengono tolti agli indegni, eccetto quelli che sono conferiti a qualcuno con speciale provvedimento e i beni di coloro che contraggono nozze incestuose nonché i beni dei proscritti e dei condannati, secondo quanto dispongono le recenti costituzioni, le prestazioni di angarie e parangarie, di carri e di navi e le imposizioni straordinarie a favore della maestà regia, la potestà di creare magistrature per amministrare la giustizia, le zecche e i pubblici palazzi nelle città in cui esistono per tradizione, i redditi della pesca e delle saline, i beni dei rei di lesa maestà e la metà dei tesori trovati in luogo sacro o in terre di pertinenza dell'imperatore se questi non avrà collaborato al loro ritrovamento; se avrà collaborato, tutto spetta a lui».

Costituzione sulla pace [1158]

«[...] Proibiamo in via assoluta ogni adunanza ed ogni patto giurato nelle città e fuori delle città, anche se fondati sulla base della parentela, e quelli tra città e città e tra persona e persona o tra una città e una persona, e cassiamo tutti quanti i patti che siano stati stipulati per il passato, perseguendo i singoli che abbiano prestato tali giuramenti con la penalità d'una libbra d'oro».

Concessione della pace [1183]

«[...] Noi, Federico imperatore dei romani e il figlio nostro Enrico, re dei romani, concediamo a voi, città, terre e persone della lega i diritti regali e i vostri statuti tanto nell'ambito della città quanto nel contado, che nelle città abbiate ogni cosa come avete avuto sin qui ed avete ancora e al di fuori esercitate tutte le consuetudini senza nostra opposizione, come le avete esercitate fino ad ora. Nel contado possiate esercitare tutti i diritti consuetudinari che avete esercitati *ab antiquo* come foderi, usi sui boschi, pascoli, ponti, acque, mulini, diritto di raccogliere eserciti e far difese delle città; per quanto riguarda la giurisdizione, l'abbiate

tanto nelle cause criminali che nelle civili, in città e nel contado; e tutti gli altri diritti che toccano la vita economica delle città [...]. In quelle città in cui il vescovo è conte per privilegio dell'imperatore o del re, se i consoli sogliono ricevere l'ufficio loro dallo stesso vescovo, continuano a riceverlo, come sono stati soliti sin qui; altrimenti ricevano il consolato da noi. Per conseguenza, a mano a mano che nelle singole città si costituiranno i consoli, essi ricevano l'investitura dal nostro legato che si trovi nella città o nella diocesi, e ciò per un quinquennio. Trascorso il quinquennio, ogni città mandi un legato alla nostra presenza per ricevere l'investitura e così in seguito [...]. I consoli dei comuni, prima di entrare in carica, prestino giuramento di fedeltà a noi [...]. Potranno le città conservare la lega che ora hanno e revocarla quando loro piaccia».

2. Il sole e la luna: il papa e l'imperatore

Fonte: *Patrologia latina*.

Nella bolla emessa il 30 ottobre 1198, nota con le parole iniziali *Sicut universitatis conditor*, il papa Innocenzo III affermò il principio teocratico del potere pontificio su qualsiasi altro governo in terra attraverso la metafora del sole (l'autorità papale) e della luna (il potere regio). La luce del primo astro illumina i giorni e le anime, quella del secondo presiede alla notte e ai corpi. Pertanto come la luna deriva la sua luce dal sole, l'imperatore dovrà sempre derivare la sua autorità da quella del papa.

«Come Dio, creatore dell'universo, ha creato due grandi luci nel firmamento del cielo, la più grande per presiedere al giorno e la più piccola per presiedere alla notte, così egli ha stabilito nel firmamento della Chiesa universale, espressa dal nome di cielo, due grandi dignità: la maggiore a presiedere (per così dire) ai giorni cioè alle anime, e la minore a presiedere alle notti cioè ai corpi. Esse sono l'autorità pontificia e il potere regio. Così, come la luna riceve la sua luce dal sole e per tale ragione è inferiore a lui per quantità e qualità, dimensione ed effetti, similmente il potere regio deriva dall'autorità papale lo splendore della propria dignità e quanto più è con essa a contatto, di tanto maggior luce si adorna, e quanto più ne è distante tanta meno acquista in splendore. Ambedue questi poteri hanno avuto collocata la sede del loro primato in Italia, il qual paese quindi ottenne la precedenza su ogni altro per divina disposizione. E perciò, se pure noi dobbiamo estendere l'attenzione della nostra provvidenza a tutte le province, tuttavia dobbiamo con particolare e paterna sollecitudine provvedere all'Italia, dove furono poste le fondamenta della religione cristiana e dove l'eccellenza del sacerdozio e della dignità si esalta con la supremazia della Santa Sede. Data in Laterano il terzo giorno prima delle calende di novembre».

3. Un contratto di commenda tra mercanti veneziani

Fonte: *Documenti sul commercio veneziano nei secoli XI-XIII*.

Tra XI e XIII secolo si sviluppò tra i mercanti italiani un tipo di contratto chiamato «commenda» (dal latino *commendare*, affidare), nel quale uno dei contraenti (*creditor*) affidava all'altro (*debitor*) un capitale in denaro o in merci perché lo commerciassero traendone un guadagno da suddividere in proporzione all'impegno. L'esempio che segue, redatto a Venezia nel 1224, illustra l'evoluzione raggiunta da questa forma di impresa che associava i mercanti nei rischi (a cominciare dai naufragi) e nei profitti (un terzo lordo della cifra prestata).

«Anno 1224, mese di marzo, Rialto. Per me e per i miei eredi io Michele Emo di San Leonardo dichiaro di avere ricevuto da te Giovanni Badoer di Santo Stefano, per te e per i tuoi eredi, duecento lire di denari veneziani con i quali dovrò negoziare per terra e per mare dovunque mi sembrerà bene, secondo la licenza data dal signor doge e dal consiglio per tutto il tempo da oggi fino al prossimo venturo inverno [...]. Ed entro trenta giorni da quando sarò tornato a Venezia, direttamente o per mio messo, dovrò a te Badoer o ad un tuo agente qui in Rialto tutto il suddetto capitale con tre parti di tutto il guadagno che da lì il Signore ci avrà dato con giusta ragione e senza frode, trattenendo per me la quarta parte di detto guadagno. La perdita tuttavia sarà tua nel caso di naufragi. Se non osserverò le cose suddette, allora sarò tenuto, con i miei eredi, a dare a te, ed ai tuoi eredi, il doppio della somma che hai dato in terre e case».

4. Le costituzioni di Federico II per il regno di Sicilia

Fonte: *Libro delle costituzioni del regno di Sicilia*.

Nel parlamento riunito a Melfi nel 1231 Federico II promulgò il *Liber augustalis*, noto anche come le *Costituzioni di Melfi*, vale a dire le leggi per il regno di Sicilia che erano state redatte dai suoi più stretti collaboratori, il cancelliere Pier delle Vigne e il giurista Taddeo di Sessa. Il testo, che raccolse anche le leggi dei sovrani normanni, era però ispirato alla tradizione giuridica romana più che alle consuetudini feudali. Ne è esempio il trattamento del diritto di amministrare la giustizia, che è rivendicato in forma esclusiva al sovrano e ai suoi ufficiali sulla base del diritto romano.

«I,31 – Dell’osservanza della giustizia. I Quiriti [romani], non senza aver prima lungamente pensato e gravemente meditato, con la legge regia trasferirono il diritto di legiferare e il potere di governare al principe romano [l’imperatore], affinché dalla stessa persona che dal fastigio della fortuna imperiale a lei affidata governava i popoli con la propria autorità e dalla quale procedeva la difesa della giustizia, procedesse anche l’origine della giustizia medesima. È pertanto evidente che, non tanto per utilità, ma per necessità, fu provveduto a che, unendosi nella stessa persona queste due cose: la fonte del diritto e la sua tutela, la forza non fosse separata dalla giustizia né la giustizia dalla forza. L’imperatore deve dunque essere padre e figlio, signore e ministro della giustizia. Egli è padre e signore nel fissare ciò ch’è giusto e nel curare poi l’osservanza di quanto ha fissato; e parimenti è figlio nell’onore la giustizia e ministro nell’amministrarla. Ammaestrati pertanto da questa ponderata considerazione, noi, che dalla mano di Dio abbiamo ricevuto lo scettro dell’impero e il governo del regno di Sicilia, annunciamo le decisioni della nostra sovrana volontà a tutti i nostri fedeli del regno predetto: e cioè che ci sta a cuore di amministrare tra loro – a tutti e ad ognuno, senza eccezione alcuna di persone – la giustizia con pronto zelo, in modo che essi possano ovunque largamente ottenerla dai nostri ufficiali cui ne abbiamo affidata l’amministrazione. Ordiniamo che le loro competenze siano distinte e ne preponiamo alcuni alle cause civili, altri ai procedimenti penali. I, 49 – Che nessun prelato, conte o barone eserciti l’ufficio di giustiziere. Non vogliamo che nessuno usurpi con illegittima presunzione ciò che spetta allo specifico onore e alla piena sovranità della nostra celsitudine [eccellenza]. Con questo editto della nostra pia maestà, che avrà perpetua validità, proibiamo pertanto assolutamente ai prelati, ai conti, ai baroni e ai militi e alle locali università di esercitare o di conferire nelle proprie terre ad alcuno, perché lo eserciti, l’ufficio di giustiziere, e ordiniamo che ci si rivolga invece al maestro giustiziere ed ai giustizieri da noi nominati. Coloro che agiscano contro la presente nostra proibizione e che nominino o che si facciano nominare giustizieri, condanniamo alla confisca delle loro terre.

I, 50 – Pene per le università che creino podestà o altri ufficiali. Poiché gli ufficiali da noi nominati affinché ognuno possa avere giustizia nelle cause sia civili che penali sono del tutto sufficienti, cassando l'illecita usurpazione verificatasi in alcune parti del nostro regno, ordiniamo che d'ora innanzi i podestà, i consoli o i rettori non siano nominati da nessun potere locale, e che nessuno, in forza di qualche consuetudine o per conferimento del popolo, usurpi per sé alcuno ufficio o giurisdizione; e ordiniamo che in tutti i luoghi del regno vi siano ufficiali nominati soltanto dalla nostra maestà o per nostra delega: cioè maestri giustizieri, giustizieri, camerari, baiuli e giudici, e che essi curino i nostri diritti e quelli dei nostri fedeli. Pertanto, qualunque università d'ora innanzi avrà nominato tali funzionari sia condannata alla perpetua distruzione e tutti gli uomini suoi siano servi in perpetuo. Chiunque poi avrà tratto un qualche lucro dall'esercizio degli uffici sopra menzionati, stabiliamo che sia punito con la pena capitale».